



COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO

PROVINCIA DI BELLUNO

CAP 32040 – San Nicolò di Comelico – Via Capoluogo n. 7
Codice Fiscale e Partita IVA 00197180250 – Tel.0435/62314 – Fax 0435/428154
PEC: comune.sannicolo.bl@pecveneto.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 04/03/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 27/2025 DI CHIUSURA AL TRANSITO DI TRATTI STRADALI EXTRAURBANI E MONTANI. DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 27/2025 del 28.11.2025, con la quale veniva disposta la chiusura al transito di diverse arterie stradali montane extraurbane a causa del pericolo derivante da precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio;

CONSIDERATO che il mutamento delle condizioni climatiche e il rialzo termico hanno determinato il naturale scioglimento del manto nevoso su parte della viabilità montana, ripristinando condizioni di sicurezza sufficienti per il transito nei tratti a quota inferiore o con migliore esposizione;

RILEVATO che, di contro, per i tratti stradali di seguito specificati permane una situazione di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità, derivante dalla presenza di ghiaccio stratificato e residui nevosi che rendono il fondo stradale non idoneo al transito, nonché dal rischio di instabilità dei versanti a valle e a monte della carreggiata;

PRECISATO che sui suddetti tratti non si rende necessario procedere ad operazioni di sgombero neve forzato, trattandosi di viabilità secondaria/forestale non asservita ad abitazioni principali o servizi essenziali e non interessata dal traffico veicolare ordinario;

DATO ATTO che i tratti che restano soggetti a chiusura non sono attualmente interessati da operazioni di sgombero neve in quanto [non strategici per la viabilità principale / destinati a viabilità rurale / soggetti a pericolo che sconsiglia l'impiego di mezzi meccanici];

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

ORDINA

1. **CON EFFETTO IMMEDIATO, LA REVOCA PARZIALE** dell'ordinanza n. 27/2025 del 28.11.2025 e la conseguente **RIAPERTURA** al transito veicolare per i seguenti tratti stradali di competenza comunale:

1. **CAPPELLA TAMAI – PIAN DELLA MOLA**

(Resta fermo l'obbligo di dotazioni invernali, pneumatici da neve o catene a bordo, ove previsto dalla normativa generale).

2. **LA CONFERMA DELLA CHIUSURA TOTALE** al transito di ogni categoria di veicolo per i seguenti tratti, in quanto non ancora percorribili in sicurezza:

1. **CAPPELLA TAMAI – AIAREDO**
2. **PIAN DELLA MOLA - MELIN**
3. **COSTA - CAPPELLA TAMAI**
4. **COSTA – ROGHieto**

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e posizionamento di idonea segnaletica stradale di "Strada Chiusa" e "Divieto di Transito" in corrispondenza dei tratti di cui al punto 2.
- Che copia del presente provvedimento sia inviata alla Prefettura di Belluno, al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore, al Comando di Polizia Locale e agli Enti di soccorso.
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente atto.



Il Sindaco
De Rigo Cromaro Davide

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Nicolò di Comelico. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAVIDE DE RIGO CROMARO in data 04/03/2026